

Cass., civ. sez. I, del 21 giugno 2018, n. 16346

7. Il quarto motivo è inammissibile posto che censura l'ordinanza della Corte di appello deducendo la pretesa violazione della disciplina della litispendenza e della riunione di cause che, con ogni evidenza, non sono censure previste dalla legge come causa di nullità processuale estesa agli atti successivi, fino alla sentenza, e pertanto non possono essere dedotte come motivo di ricorso per Cassazione; la relativa facoltà configura infatti un potere discrezionale del giudice di merito, il cui mancato uso, implicante una valutazione di fatto circa la gravosità della riunione, o l'eccessivo ritardo del processo che ne conseguirebbe, non è censurabile in sede di legittimità. (Sez. L, Sentenza n. 2649 del 11/02/2004).

Sotto diverso ma concomitante profilo va rilevato che la disciplina della continenza, prevista dall'art. 39 cod. proc. civ., presuppone la pendenza di due cause, di cui una continente, davanti a giudici diversi, per cui essa si pone come uno dei criteri di spostamento della competenza di una delle due cause. Quando, invece, le due cause - come nella specie - già pendano davanti allo stesso giudice, il problema non si pone più in termini di spostamento della competenza, ma in termini di riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 cod. proc. civ. (a seconda che si individui l'identità, sia pur parziale, di cause o la connessione), per cui l'eventuale provvedimento del giudice, che pur può essere assunto d'ufficio, ha carattere ordinatorio ed è insuscettibile di essere censurato in questa sede di legittimità; allo stesso modo la mancata assunzione del provvedimento non incide sulla validità degli atti e della decisione, per cui anche in tal caso la situazione non può essere proposta a doglianza in sede di legittimità (Sez. 1, Sentenza n. 671 del 22/01/1997).

Ne deriva che non si verte nella fattispecie in alcuno dei casi che le Sezioni Unite di questa Corte hanno evidenziato essere fonte di autonoma ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. dell'ordinanza filtro resa dalla Corte di appello.

In conclusione il ricorso del C va accolto per le evidenziate ragioni e la causa rimessa innanzi alla Corte di appello di Messina, ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.